REGOLAMENTO (CEE) N. 2897/81 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1981

che rettifica il regolamento (CEE) n. 2797/81 relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2797/81 della Commissione del 28 settembre 1981 (6) ha indetto una gara relativa alla fornitura di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo dell'aiuto alimentare ; che da una verifica è risultato che vi è un errore nel testo del suddetto regolamento ; che occorre pertanto rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2797/81 vanno letti come segue :

« *Articolo 2*

Per il confronto delle offerte, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1974/80, ogni offerta viene corretta eventualmente dell'importo compensativo adesione applicabile negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri.

La correzione si effettua aumentando dell'importo compensativo adesione le offerte che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del suddetto regolamento, indicano la Grecia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 275 del 29. 9. 1981, pag. 21.